

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

16 dicembre 2004

nella causa C-24/03: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«FEAOG — Annullamento parziale della decisione della Commissione 2002/881/CE — Rettifiche finanziarie — Settore degli ortofrutticoli e dell'ammasso pubblico dei cereali»)

(2005/C 45/08)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-24/03, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 15 gennaio 2003, Repubblica italiana (agente: sig. M. Fiorilli) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Cattabriga e sig. L. Visaggio), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e K. Schiemann (relatore), giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 16 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 70 del 22.3.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

9 dicembre 2004

nel procedimento C-36/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)]: The Queen, ex parte: Approved Prescription Services Ltd contro Licensing Authority ⁽¹⁾

(«Medicinali — Autorizzazione all'immissione in commercio — Procedure relative a prodotti essenzialmente analoghi»)

(2005/C 45/09)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nel procedimento C-36/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito), con ordinanza 23 dicembre 2002, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio

2003, nella causa The Queen, ex parte: Approved Prescription Services Ltd contro Licensing Authority, rappresentata da Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, con l'intervento di: Eli Lilly & Co. Ltd, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissechet, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 9 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per un prodotto C può essere presentata in base all'art. 10, n. 1, lett. a) sub iii), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, quando tale domanda mira a dimostrare che il prodotto C è essenzialmente analogo al prodotto B, in circostanze in cui:

— il prodotto B costituisce una nuova forma farmaceutica del prodotto A; e

— il prodotto A, contrariamente al prodotto B, è stato oggetto di autorizzazione all'immissione in commercio nella Comunità da un periodo almeno pari a quello di sei o dieci anni previsto nella detta disposizione.

⁽¹⁾ GU C 83 del 5.4.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

del 16 dicembre 2004

nella causa C-62/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ⁽¹⁾

(Rifiuti — Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE — Recepimento)

(2005/C 45/10)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa C-62/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 14 febbraio 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. X. Lewis e M. Konstantinidis) contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig. K. Manji, assistito dal sig. D. Wyatt), la Corte (Terza Sezione), composta dai sigg. A. Rosas, presidente di sezione, A. Borg Barthet, J.-P. Puissechet (relatore), J. Malenovský e U. Löhmus, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 16 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie per conformarsi agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 1, lett. a), e) e f), 2, n. 1, lett. b), 3, 4, 5, 7, n. 1, 8, 12, 13 e 14 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, e, infine, dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.

2. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

(¹) GU C 101 del 26.4.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

9 dicembre 2004

nella causa C-79/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 79/409/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Caccia con i vergelli»)

(2005/C 45/11)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nella causa C-79/03, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. Valero Jordana, con domicilio eletto in Lussemburgo) contro Regno di Spagna (agente: sig.ra N. Díaz Abad, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 21 febbraio 2003, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J. Makarczyk, P. Kūris e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 9 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il Regno di Spagna, permettendo la caccia con i vergelli nel territorio della Comunità di Valenza mediante il sistema noto con il nome di «parany», è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 8, n. 1, e 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 101 del 26.04.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

9 dicembre 2004

nella causa C-123/03 P: Commissione delle Comunità europee contro Greencore Group plc (¹)

(Domanda di annullamento di una lettera della Commissione — Rifiuto di pagare interessi su un importo rimborsato — Nozione di atto confermativo di un atto precedente — Pagamento della somma capitale senza gli interessi — Assenza di carattere di decisione precedente di rifiuto)

(2005/C 45/12)

(Lingua di procedura: l'inglese)

Nella causa C-123/03 P, avente ad oggetto il ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado, proposto ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia il 19 marzo 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. K. Wiedner, con domicilio eletto in Lussemburgo), procedimento in cui l'altra parte è: Greencore Group plc, con sede in Dublino (Irlanda) (agente: sig. A. Böhlke, Rechtsanwalt), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues, e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 9 dicembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) L'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 7 gennaio 2003, causa T-135/02, Greencore Group plc/Commissione è annullata.

2) L'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione è respinta.

3) Le spese sono riservate.

(¹) GU C 112 del 10.5.2003.